

Camera dei Deputati

Legislatura 15
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/02575
presentata da **CASSOLA ARNOLD** il **13/02/2007** nella seduta numero **108**

Stato iter : **CONCLUSO**

Ministero destinatario :

MINISTERO DELL'INTERNO

Attuale Delegato a rispondere :

MINISTERO DELL'INTERNO , data delega **13/02/2007**

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
RISPOSTA GOVERNO		
BONATO FRANCESCO	SOTTOSEGRETARIO DI STATO, INTERNO	01/14/2008

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

RISPOSTA PUBBLICATA IL 14/01/2008

CONCLUSO IL 14/01/2008

Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :

CONCETTUALE :

CITTADINANZA, DIRITTO DI VOTO, ELEZIONI AMMINISTRATIVE, ENTI LOCALI

SIGLA O DENOMINAZIONE :

BULGARIA, ROMANIA, TRATTATO DI MAASTRICHT, UNIONE EUROPEA

TESTO ATTO**Atto Camera****Interrogazione a risposta scritta 4-02575****presentata da****ARNOLD CASSOLA****martedì 13 febbraio 2007 nella seduta n.108**

CASSOLA. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

nel 1992 il Trattato di Maastricht ha istituito la cittadinanza dell'Unione, attualmente disciplinata dagli articoli 17-22 del Trattato CE; in base ad essa chiunque sia in possesso della cittadinanza di uno Stato membro è cittadino dell'Unione europea e gode pertanto dei diritti e doveri attribuiti ai cittadini comunitari dalle norme dei trattati e della legislazione comunitaria;

la cittadinanza dell'Unione è complementare alla cittadinanza nazionale degli Stati membri e non la sostituisce; i cittadini dell'Unione godono di diritti conferiti loro dal Trattato e sono soggetti a doveri imposti loro dallo stesso Trattato;

l'importanza della cittadinanza dell'Unione risiede nel fatto che i cittadini godono di diritti effettivi in base alla legislazione comunitaria; in particolare tra i diritti fondamentali conferiti dalla cittadinanza conformemente alla parte seconda del trattato CE vi sono: la libertà di circolare e diritto di soggiornare nel territorio degli Stati membri e il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui si risiede;

a partire dal 1^o gennaio del 2007 anche la Romania e la Bulgaria sono entrate formalmente nell'Unione europea e ciò ha comportato automaticamente l'acquisizione per i cittadini rumeni e bulgari della cittadinanza europea;

appare evidente la necessità, anche in funzione dei principi della diretta applicazione del diritto comunitario nell'ordinamento giuridico nazionale, di estendere ai cittadini rumeni e bulgari quanto stabilito dalle specifiche direttive dell'Unione Europea: in particolare la direttiva 106/2006 del 20 novembre 2006 che adegua la direttiva 94/80/CE che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza;

a poche settimane dall'indizione dei comizi elettorali per le prossime elezioni amministrative i comuni non dispongono di informazioni certe in merito alle procedure da seguire per l'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo ai cittadini appartenenti agli stati di Romania e Bulgaria, appena entrati nell'Unione europea e vi è il rischio che seguano orientamenti diversi, pregiudicando in alcuni casi i diritti dei «nuovi» cittadini comunitari -:

se il Ministro dell'interno non ritenga opportuno fornire i necessari chiarimenti agli enti locali affinché anche i cittadini rumeni e bulgari possano esercitare il proprio diritto di voto alle prossime elezioni amministrative, così come sancito dai trattati istitutivi dell'Unione europea e dalla normativa comunitaria derivata.

(4-02575)

RISPOSTA ATTO**Atto Camera****Risposta scritta pubblicata lunedì 14 gennaio 2008****nell'allegato B della seduta n. 265****All'Interrogazione 4-02575 presentata da****CASSOLA**

Risposta. - Come ricordato dall'interrogante dal 1^o gennaio 2007 la Romania e la Bulgaria sono entrate a far parte dell'Unione europea e ciò ha comportato, per i cittadini di questi due Paesi, l'acquisto della cittadinanza europea, status che si aggiunge, senza sostituirsi, alle rispettive cittadinanze nazionali.

Sulla base della titolarità della cittadinanza europea, i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro del quale non hanno la cittadinanza, godono, tra l'altro, del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali.

In particolare, le modalità di esercizio di tali diritti sono disciplinate dalla direttiva 94/80/CE del Consiglio dell'Unione europea, recepita nel nostro ordinamento con la legge 6 febbraio 1996, n. 52 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee-legge comunitaria 1994» ed attuata con decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.

Sulla base di tale normativa, i cittadini dell'Unione europea, e dunque anche quelli rumeni e bulgari, che intendano partecipare alle elezioni comunali e circoscrizionali, devono presentare domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta presso il comune di residenza entro il quinto giorno successivo a quello dell'affissione del manifesto di convocazione dei comizi. L'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo, dunque, non opera d'ufficio, diversamente che per il corpo elettorale italiano, bensì trova il proprio presupposto nell'iniziativa degli interessati.

È importante ricordare, comunque, che il descritto diritto di elettorato attivo e passivo è garantito, reciprocamente, anche nei confronti dei cittadini in possesso della cittadinanza europea che risiedono in Romania o in Bulgaria. Il disposto della citata direttiva 94/80/CE è stato infatti esteso, ad opera della direttiva 2006/106/CE del Consiglio, ai due nuovi Paesi aderenti, i quali, conseguentemente, dovranno introdurre nei rispettivi ordinamenti l'opportuna normativa di recepimento.

Con riferimento alle elezioni amministrative svoltesi il 27 e 28 maggio 2007, il ministero dell'interno, con la circolare n. 9 del 21 marzo 2007, ha, mediante le prefetture, sensibilizzato i sindaci dei comuni interessati alle consultazioni affinché, in considerazione dell'adesione della Romania e della Bulgaria all'Unione europea, provvedessero alla massima pubblicizzazione delle disposizioni dettate dal citato decreto legislativo n. 197 del 1996.

La circolare ribadisce, inoltre, che nel caso di tardività della domanda di iscrizione nelle liste aggiunte, una volta esperiti i necessari accertamenti, i sindaci possono rilasciare una apposita attestazione di ammissione al voto, ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 23, in modo da consentire la più ampia partecipazione alle elezioni, nel rispetto del principio di parità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini comunitari.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Francesco Bonato.